Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1955** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1261.

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della linea nella rete statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 340.000.000 per far fronte agli oneri relativi alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

L'atto da stipulare al riguardo con il concessionario della ferrovia sarà approvato e reso esecutorio, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

Art. 2.

E' autorizzata l'inclusione della linea predetta nella rete statale dopo l'intervenuta risoluzione della concessione.

Art. 3.

In attesa che con apposito provvedimento legislativo venga determinato il trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale in servizio presso la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato si assume di conservare e corrispondere a detto personale il trattamento in atto regolato per il personale di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per gli assuntori di stazione, di fermata e dei passaggi a livello si assume di conservare e corrispondere il trattamento contemplato dal capitolato in vigore all'atto del passaggio della ferrovia allo Stato.

Al personale avventizio verranno applicate le pattuizioni sindacali vigenti per la categoria.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si impegna altresì di riconoscere e corrispondere, a detto personale, tutte le provvidenze derivanti da eventuali successivi accordi nazionali di categoria che verranno stipulati prima della emanazione del nuovo provvedimento legislativo.

Art. 4.

La spesa di lire 340.000.000 di cui all'art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56.

Alla copertura di tale spesa si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 1262.

Approvazione dello statuto dell'Unione accademica nazionale, con sede in Roma.

N. 1262. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto dell'Unione accademica nazionale, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 1263.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile « S. Timoteo », con sede nel comune di Termoli (Campobasso).

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile « S. Timoteo », con sede nel comune di Termoli (Campobasso), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 1264.

Autorizzazione all'Istituto « Santa Dorotea », con sede nel comune di Montecchio (Reggio Emilia) ad accettare un legato.

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Santa Dorotea », con sede nel comune di Montecchio (Reggio Emilia), viene autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dalla sig.na Irma Maldini fu Angelo e consistente in una porzione di fabbricato con annessi due piccoli appezzamenti di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 1265.

Nuova denominazione della fondazione « Banca d'Italia presso il Collegio militare di Napoli ».

N. 1265. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Banca d'Italia presso il Collegio militare di Napoli » assume la denominazione di « Banca d'Italia presso la Scuola militare « Nunziatella » di Napoli » e viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1955, n. 1266.

Autorizzazione alla Cassa nazionale assistenza musicisti ad acquistare un immobile da adibire a sede dei propri uffici.

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale assistenza musicisti viene autorizzata ad acquistare al prezzo massimo di L. 10.000.000 un immobile di proprietà del sig. Carlo Coraggia, da adibire a sede dei propri uffici, sito in Roma in angolo tra la via Palestro e la via Vicenza con ingresso dalla via Palestro n. 56 e dalla via Vicenza n. 52.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 60. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. 1267.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile.

N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad acquistare, al prezzo convenuto di L. 34.000.000 (trentaquattromilioni), un immobile da adibire a nuova sede della Casa per la studentessa universitaria.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Prignano a Serramazzoni, in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1954, n. 87, con la quale il Consiglio provinciale di Modena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Prignano porta a Serramazzoni all'innesto con la statale n. 12;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 19 luglio 1955, n. 1586;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Prignano porta a Serramazzoni all'innesto con la statale n. 12, in provincia di Modena, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1955
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 9

(6473)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) dal bivio della Vernesina alla Selva di Fasano; 2) dalla stazione di Fasano, per Savelletri, ad Egnathia, in provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 30 maggio 1949, n. 389, con la quale la Deputazione provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade: 1) dal bivio della Vernesina alla Selva di Fasano; 2) dalla stazione di Fasano, per Savelletri, ad Egnathia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 1955, n. 408;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le strade: 1) dal bivio della Vernesina alla Selva di Fasano; 2) dalla stazione di Fasano, per Savelletri, ad Egnathia, in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1955
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 24

(6472)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla provinciale Nuoro-Bitti-Sos Vaccos, presso cantoniera San Giovanni, ad Osidda, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla provinciale di Nuoro-Bitti-Sos Vaccos, presso cantoniera San Giovanni, va ad Osidda;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 814;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla provinciale Nuoro-Bitti-Sos Vaccos, presso cantoniera San Giovanni, va ad Osidda, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 59

(6477)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Viebolche, per Trivero e Portula, a Coggiola, in provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 6 maggio 1953, numero 103/5, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Viebolche, sulla provinciale Biella-Valsesia, 2° tronco, per Trivero e Portula, termina all'abitato di Coggiola;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è stato prodotto reclamo soltanto dal comune di Rima San Giuseppe;

Visti i voti favorevoli alla provincializzazione della strada espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1259, e dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1955, n. 711, che hanno respinto le eccezioni proposte dal citato Comune;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Viebolche, sulla provinciale Biella-Valsesia, 2° tronco, per Trivero e Portula, termina all'abitato di Coggiola, in provincia di Vercelli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1955
Registro n. 40 *Lavori pubblici, foglio n.* 56

(6471)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla frazione Prelle di Valle Mosso, attraverso l'abitato di Valle Mosso, alla provinciale Biella-Valsesia, in provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 6 maggio 1953, n. 103/9, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla frazione Prelle di Valle Mosso, attraverso l'abitato di Valle Mosso, raggiunge l'esistente provinciale Biella-Valsesia, in località Cascina Picco;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è stato prodotto reclamo soltanto dal comune di Rima San Giuseppe;

Visti i voti favorevoli alla provincializzazione della strada espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1251, e dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1955, n. 710, che hanno respinto le eccezioni proposte dal citato Comune;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla frazione Prelle di Valle Mosso, attraverso l'abitato di Valle Mosso, raggiunge la esistente provinciale Biella-Valsesia, in località Cascina Picco, in provincia di Vercelli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1955
Registro n. 40 *Lavori pubblici, foglio n.* 55

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1955.

Delega ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270, concernente l'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia e sulle decisioni dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270, concernente l'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia e sulle decisioni dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Decreta:

Sono delegati a verificare l'autenticità delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio comportanti obbligazioni pecuniarie e ad apporre in calce a tali provvedimenti la formula esecutiva ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270, i seguenti funzionari del Ministero degli affari esteri:

Ragni dott. Achille, gruppo *A*, grado 5°;
Fiumi dott. Guido, gruppo *A*, grado 6°.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1955

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1955
Registro n. 64 *Esteri, foglio n.* 165. — FIORE

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, approvato con decreto in data 28 febbraio 1939;

Viste le deliberazioni in data 29 dicembre 1954, 4 maggio 1955, e 13 giugno 1955, del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di n. 59 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

Statuto della Cassa di risparmio di Fossano

TITOLO I

Costituzione Sede Scopo Patrimonio e organi della Cassa.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Fossano, fondata dal Monte di Pietà ed istituita con regio decreto 25 maggio 1905, è Ente morale autonomo con propria personalità giuridica.

In forza di regio decreto 2 aprile 1940, n. 360, la Cassa ha incorporato il Monte di credito su pegno di Fossano, Ente fondatore, incamerandone il patrimonio ed assumendone le funzioni.

La Cassa è regolata dal presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Ha la propria sede legale in Fossano, con dipendenze istituite nella propria zona di competenza.

Essa fa parte della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a norma del presente statuto e delle leggi vigenti, trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale;

d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali;

e) dai fondi che pervenissero alla Cassa per qualsiasi causa.

Art. 4.

La durata della Cassa è indefinita: la sua attività non potrà cessare se non per forza maggiore o nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Comitato;

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle norme legislative vigenti.

I consiglieri vengono eletti:

a) uno dall'Amministrazione comunale di Fossano;

b) uno dall'Amministrazione provinciale;

c) due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo;

d) uno dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

I consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative delle categorie dei commercianti, industriali, agricoltori e fra esperti in materia di economia e finanza abitualmente residenti nel comune di Fossano.

Art. 7.

Oltre alle incompatibilità e decadenze stabilite dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio, non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei membri del Consiglio stesso, nè i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso dei sindaci, direttori, funzionari e impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

Nel caso di elezione generale, le scadenze nel primo triennio sono determinate dal sorteggio.

I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica per il tempo che rimaneva a compiersi dai loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, oltre il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento del loro mandato.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; in particolare esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

3) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa assunti;

5) sulla stipulazione dei contratti collettivi ed aziendali per il trattamento economico e normativo del personale comunque dipendente dell'Istituto; nonchè sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, oltrechè sulle ricompense e i provvedimenti disciplinari che siano attribuiti da leggi o da contratti alla competenza del Consiglio;

6) sulla formazione dei turni per i consiglieri che devono comporre il Comitato e sulla durata dei turni stessi a norma dell'art. 13 del presente statuto;

7) sulla costituzione delle Commissioni di vigilanza presso ogni filiale e sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata e provvedendo alla nomina dei membri di esse.

Per i membri delle Commissioni non appartenenti alla amministrazione della Cassa, il Consiglio potrà stabilire una medaglia di presenza, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia;

8) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno ad Istituti od Enti;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, nonchè sulla loro gestione e sulle locazioni;

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, e sulla determinazione dei tassi di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sui criteri e sulle norme per l'investimento delle disponibilità della Cassa;

18) sui modi d'impiego dei capitali amministrati dalla Cassa ed in particolare sulle operazioni di cui all'art. 43;

19) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato o ad altri organi della Cassa in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione, salvo quelle adottate dal Comitato in materia di erogazione del credito, le quali dovranno semplicemente essere comunicate al Consiglio per conoscenza;

20) sul conferimento delle firme di rappresentanza, per determinati atti, al direttore, funzionari, o altri dipendenti della Cassa;

21) su qualsiasi formalità ipotecaria quando il credito della Cassa non risulti integralmente estinto;

22) sulle transazioni di qualsiasi natura;

23) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Le adunanze sono convocate con invito contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio degli amministratori; identico avviso sarà dato contemporaneamente ai sindaci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 19) dell'art. 10 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le ha presiedute e dal direttore.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

I consiglieri non possono prendere parte alle adunanze in cui si trattino affari o interessi loro propri o di loro congiunti ed affini fino al 3° grado incluso.

Art. 12.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e ne sarà provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato.

Art. 13.

Il Comitato, da costituirsi con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, di due consiglieri e del direttore.

Tutti i consiglieri, compreso il vice presidente, devono avvicendarsi nel corso dell'anno in seno al Comitato, secondo i turni stabiliti dal Consiglio, a norma dell'art. 10, comma 6) del presente statuto.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Ad istanza di due amministratori, le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

Art. 14.

Il Comitato:

a) sovrintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è attribuzione di questo ultimo.

Al Comitato spettano inoltre le deliberazioni relative alle operazioni cambiarie e di altri prestiti, entro i limiti fissati dal Consiglio.

Art. 15.

Il Comitato si aduna in via ordinaria una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO IV

Presidente.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegno o di cauzioni costituenti garanzia di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO V

Collegio sindacale.

Art. 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo e due dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle stesse condizioni di incompatibilità previste per la carica di amministratore dal presente statuto e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e d'iniziativa del presidente del Consiglio ne sarà provocata la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio sindacale devono essere trascritti su apposito registro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, nella misura da determinarsi con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VI

Direttore Personale.

Art. 18.

Il direttore assiste con voto consultivo e con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; partecipa inoltre con voto deliberativo alle sedute del Comitato.

Egli può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite, ai sensi del n. 7) dell'art. 10.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato firmando gli atti relativi.

Egli firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento; firma inoltre ogni altro atto che gli fosse delegato dai regolamenti o dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10, n. 20) e compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale, che a suo giudizio può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, dalla sede alle dipendenze e viceversa, nonchè da dipendenza a dipendenza.

Il direttore deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad uno o più funzionari od impiegati della Cassa alcune delle proprie attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal ragioniere capo, e in assenza o impedimento anche di questi, da un funzionario oppure da un amministratore all'uopo delegati dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 19.

I diritti e doveri del personale, in quanto non disciplinati da norme obbligatorie di carattere generale, formeranno oggetto di appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione, informandone gli organi di vigilanza.

TITOLO VII

Dipendenze - Servizi staccati.

Art. 20.

Presso le filiali possono essere istituite Commissioni di vigilanza le cui attribuzioni vengono fissate dal Consiglio di amministrazione, il quale può delegare ad esse parte dei poteri del Comitato.

Per la gestione dei servizi esattoriali e per l'esercizio di eventuali altri servizi, la Cassa può istituire organizzazioni distinte, anche in locali separati, prive però di personalità propria e dipendenti sempre dagli organi amministrativi della Cassa stessa.

TITOLO VIII

Depositi.

Art. 21.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

La Cassa riceve depositi:

1) a risparmio;

2) in conto corrente ordinario.

I depositi a risparmio si suddividono nelle seguenti categorie:

a) risparmio ordinario e piccolo risparmio;

b) piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) buoni fruttiferi.

Art. 23.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, emette i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) al portatore, con la indicazione di un nome o di un motto.

Nessuna operazione può essere eseguita senza la contemporanea presentazione del libretto.

Art. 24.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare del libretto o ai suoi aventi diritto.

Art. 25.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni sia a richiesta del depositante col consenso ove occorra del titolare, sia per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 26.

I rimborsi sui libretti al portatore, anche se portano l'indicazione di un nome, sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 27.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi a risparmio delle varie categorie, nonchè le modalità che regolano le operazioni di deposito e di rimborso in relazione alla applicazione delle valute e ai limiti di disponibilità, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

Gli interessi, al netto dell'imposta di ricchezza mobile, si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Di ogni variazione nella misura dell'interesse e delle altre condizioni sarà data notizia al pubblico mediante avvisi affissi negli uffici della Cassa.

Art. 28.

I libretti devono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

I libretti che da dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito o rimborso diventano infruttiferi e la Cassa è liberata da ogni responsabilità per errori che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

Art. 29.

Nello stesso giorno di regola non può avere luogo per ogni libretto che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 30.

Le operazioni di rimborso sui depositi a risparmio vengono consentite previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni che vengono riportate anche nei registri della Cassa costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 31.

Nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano per l'emissione dei duplicati le disposizioni di legge che regolano la materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà tuttavia stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare la emissione di duplicati, quando trattisi di libretti con somme non eccedenti i limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio.

Art. 32.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio tenendo presenti le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di autorizzare a pagare immediatamente le somme richieste dai depositanti, applicando in ogni caso la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale.

Art. 33.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od Enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.

Le condizioni delle operazioni di deposito e di rimborso, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolati dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa può inoltre rilasciare libretti a risparmio speciale per depositi effettuati dai propri dipendenti, con l'osservanza delle modalità e condizioni emanate in materia.

Art. 34.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 35.

Quando risulti che il titolare di un libretto di piccolo risparmio speciale abbia cessato di appartenere alle categorie ammesse ad usufruirne, esso perderà il diritto all'interesse di favore e il suo libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Qualora per qualsiasi causa il libretto di piccolo risparmio speciale cessasse di appartenere alla persona del titolare, passerà, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria di depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle stesse sue condizioni.

Depositi vincolati

Art. 36.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 37.

La capitalizzazione degli interessi può essere fatta annualmente al 31 dicembre oppure alla scadenza del vincolo.

Art. 38.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del vincolo il deposito non venisse ritirato, il vincolo, consenziente la Cassa, si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 39.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme emanate in materia.

Buoni fruttiferi.

Art. 40.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente.

Art. 41.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, anche sotto la forma di conti correnti di corrispondenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Le relative operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 42.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito mediante assegni.

Il tasso d'interesse nonchè la misura massima delle somme prelevabili a vista e i termini di preavviso per i prelevamenti di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le norme di carattere generale che regolano la materia.

A tali prelevamenti sono anche applicabili le disposizioni dell'art. 32.

Valgono inoltre per i depositi in conto corrente, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le altre norme concernenti i depositi a risparmio.

TITOLO IX.

Impieghi.

Art. 43.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato, garantiti dallo Stato e di altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in anticipazioni e riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*), nonchè in anticipazioni e conti correnti contro pegno di libretti al portatore emessi dalla Cassa o da Istituti di credito di primaria importanza con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale;

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore ai sei mesi;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui garantiti da ipoteca o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti o da ipoteca, o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali o da fidejussione personale

di terzi, o, eccezionalmente, assistiti da semplice obbligazione chirografaria del correntista, entro i limiti di cui all'art. 45, comma quinto;

g) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

h) in anticipazioni di cassa od altre sovvenzioni provvisorie ad Enti per i quali la Cassa disimpegna servizi di esattoria o di tesoreria o di cassa entro i limiti previsti dai contratti di appalto o fissati dalla legge;

i) in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e altri Corpi morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni a determinata scadenza, ed in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni; la durata di tali operazioni non potrà eccedere gli anni 20;

l) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) in prestiti su pegno di cose mobili, secondo le leggi che regolano il credito pignoratizio;

n) in prestiti contro cessione di quote dello stipendio ad impiegati dipendenti dallo Stato, con le garanzie previste dalle leggi vigenti e ad impiegati non dipendenti dallo Stato con garanzia dell'assicurazione sulla vita e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di cui la Cassa è partecipante, Istituti di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, con la osservanza delle norme vigenti in materia.

r) in ogni altra operazione consentita da particolari leggi e decreti.

Art. 44.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *l*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese; e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il ricupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spettino alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 45.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessioni di crediti verso Enti pubblici, che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Ente debitore.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi: è fatta eccezione per gli effetti girati da Società o Ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alla stesse a fronte di vendite di merci al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti e in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore della Società o Ditta venditrice, fino a pagamenti interamente eseguiti: nel qual caso gli effetti possono avere la scadenza sino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

E' in facoltà della Cassa di concedere rinnovi alla scadenza delle cambiali previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità si potranno ammettere allo sconto cambiali con una sola firma, con un limite massimo di L. 2 milioni per ciascuna persona o ditta; comunque la somma da impiegarsi nelle operazioni anzidette non deve eccedere il sei per cento delle attività amministrate.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, se non è assistito da garanzia reale, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa; per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi la deroga caso per caso agli Organi di vigilanza secondo le vigenti norme.

Art. 46.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria.

Art. 47.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di quindici anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione; in questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari pagabili in unica soluzione.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari ed in operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 48.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni 20.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i

Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 49.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 50.

Tutti i contraenti con la Cassa si ritiene abbiano accettato ed approvato fin dall'inizio, tutte le condizioni ed i regolamenti relativi al rapporto.

Le garanzie di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo costituite a favore della Cassa garantiscono con l'intero valore qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Cassa, verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando fra la Cassa ed i suoi contraenti esistono diversi conti è in facoltà della Cassa operare la compensazione in qualsiasi momento, come se detti conti rappresentassero un unico rapporto di debito e credito, come se la compensazione relativa fosse stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei conti stessi e come se il credito della Cassa fosse garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa.

Gli interessi scaduti sulle somme dovute per qulsiasi titolo alla Cassa sono di diritto produttivi a loro volta di interessi al tasso dell'operazione originaria salvo che non sia stato fissato contrattualmente o per regolamento un tasso diverso.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del comune di Fossano.

TITOLO X.

Operazioni varie.

Art. 51.

La Cassa riceve a titolo di custodia fondi pubblici e privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, in depositi aperti o chiusi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle norme di carattere generale vigenti in materia.

Nel caso di depositi aperti, la custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata: per i titoli soggetti a sorteggio, la Cassa ancorchè provveda alla verifica delle estrazioni, non assume in proposito alcuna responsabilità.

Salvo i casi di forza maggiore, la Cassa risponde:

a) per i depositi aperti, delle cose depositate, ma non oltre il valore dichiarato e accertato all'atto della costituzione del deposito;

b) per i depositi chiusi, dall'integrità esteriore dello involucro contenente le cose depositate e, in ogni caso, per un valore non eccedente le L. 500.000.

Art. 52.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 53.

La Cassa può inoltre compiere le seguenti operazioni:

a) assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, i servizi di esattoria e tesoreria di Comuni e Consorzi, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni od Istituzioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi di corrispondenza o di rappresentanza dell'Istituto di emissione, Casse di risparmio od Aziende di credito;

c) eseguire operazioni d'incasso o pagamenti per conto di terzi;

d) eseguire operazioni su titoli o divise per conto di terzi, previe le opportune garanzie o coperture;

e) prestare garanzie, fidejussioni ed avalli nonchè costituire cauzioni per conto di terzi contro rilascio di idonee garanzie nelle forme previste dal presente statuto al titolo IX; nel caso che dette garanzie siano costituite da cambiali o chirografi ad una sola firma esse vanno soggette alle limitazioni di cui all'art. 45 comma quinto;

f) riscontare le cambiali del proprio portafoglio e contrarre anticipazioni e riporti passivi;

g) vendere o depositare a cauzione di servizi i titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 43;

h) assumere la gestione e l'amministrazione di patrimoni;

i) compiere ogni altra operazione ed assumere servizi che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidati o consentiti alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

TITOLO XI.

Bilancio ed utili annuali.

Art. 54.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione entro il mese successivo approva il bilancio e assegna almeno i 7/10 degli utili netti d'esercizio al fondo di riserva e al fondo comune di garanzia federale e non oltre i 3/10 dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 55.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO XII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 56.

Per la validità delle deliberazioni recanti modifiche al presente statuto, occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 57.

La Cassa mantiene il segreto delle proprie operazioni e deliberazioni.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore, i funzionari e gli impiegati della Cassa sono tenuti a questo obbligo.

Art. 58.

Una copia del presente statuto dovrà rimanere costantemente affissa all'albo della Cassa nei locali di residenza della sede e delle filiali.

Art. 59.

Con l'entrata in vigore del presente statuto i membri in carica del Consiglio di amministrazione continueranno nelle loro funzioni fino al termine dei rispettivi periodi di scadenza.

Le successive rinnovazioni delle cariche si effettueranno in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6.

Nella prima applicazione delle disposizioni suddette si procederà alla designazione del membro la cui nomina è di spettanza della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte mediante sorteggio di uno fra i due membri che attualmente risultano nominati dal Comune.

Visto, il Ministro per il tesoro: GAVA

(6404)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1955, n. 1072, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 settembre 1955, n. 1072, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa di risparmio del patrimonio del Monte;

c) impegno della Cassa di risparmio di continuare in Bassano del Grappa l'esercizio della pegnorazione e di destinare una quota degli utili netti annuali proporzionata all'effettivo patrimonio rilevato, a favore delle opere assistenziali del comune di Bassano del Grappa, come previsto dall'art. 14 del decreto 25 maggio 1939, n. 1279.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. degli Infermi » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1935, numero 1200, col quale fu disposto lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. degli Infermi » di Raffadali (Agrigento);

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1953, relativo alla nomina dell'avv. Salvatore Calderone a liquidatore della suddetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Pillitteri di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. degli Infermi » di Raffadali (Agrigento), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Modificazioni dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, approvato con decreto in data 28 aprile 1942 e modificato con i decreti in data 24 febbraio 1947, 1° agosto 1947, 12 febbraio 1951 e 31 dicembre 1951;

Vista la deliberazione in data 3 giugno 1955 del Consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 2, secondo comma, e 21, primo comma, dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, sono modificati come segue:

Art. 2, secondo comma: « I prestiti fino a L. 500 sono completamente gratuiti »;

Art. 21, primo comma: « Il limite minimo dei prestiti è di L. 100, il massimo di L. 500.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

De Lucia Raffaele, residente nel comune di Firenze, il 1° gennaio 1956;

Napolitano Oreste, residente nel comune di Terni, il 1° gennaio 1956;

Bettoni Gerolamo, residente nel comune di Brescia, il 7 gennaio 1956;

Banchieri Lodovico, residente nel comune di Valdobbiadene, distretto notarile di Treviso, il 14 gennaio 1956;

Redi Arturo, residente nel comune di Arezzo, il 25 gennaio 1956;

de Feo Antonio, residente nel comune di Napoli, il 26 gennaio 1956.

(6486)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 204, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania) di un mutuo di L. 1.756.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6462)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa) di un mutuo di L. 20.816.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6450)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 58, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) di un mutuo di L. 8.500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6451)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 205, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento) di un mutuo di L. 8.428.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6452)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6463)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) di un mutuo di L. 55.050.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6458)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì) di un mutuo di L. 40.375.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6459)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n 24 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania) di un mutuo di L. 89.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6460)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cave (Roma) di un mutuo di L. 5.170.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6464)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 55, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania) di un mutuo di L. 72.585.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6467)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 206, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento), di un mutuo di L. 57.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 5, su proposta del Ministro per l'interno, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Vittorio Croce contro il decreto del Prefetto di Alessandria 14 marzo 1953, n. 11022, con il quale veniva annullata la deliberazione di collocamento in ruolo del ricorrente, applicato avventizio dipendente dall'Ospedale psichiatrico San Giacomo di Alessandria.

(6382)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo, con sede in Matera

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa di consumo, con sede in Matera, costituita con atto del notaio L. Palese in data 20 agosto 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto romano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6512)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Basilio Pocitari di Giovanni, nato a Recesti (Moldavia) nel 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 22 dicembre 1941, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

Corso dei cambi del 20 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,78	—	—	624,90	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	625 —	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,80	—	—	145,81	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,94	—	—	90,95	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,90	—	—	87,87	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	121,17	—	—	121,20	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,55	—	—	165,54	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,585	—	—	12,58375	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	179,14	—	—	179,09	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,60	—	—	143,59	—	—	—
Lst.	—	—	—	1759,125	—	—	1758,625	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,904	—	—	149,904	—	—	—

Media dei titoli del 20 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,84
1 dollaro Can.	625 —
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,945
1 Kr. Norv.	87,885
1 Kr. Sv.	121,185
1 Fol.	165,545
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	179,115
1 Fr. Sv. acc.	143,595
1 Lst.	1758,875
1 Marco ger.	149,904

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1955, con cui è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto di dover fissare la data, in cui avranno luogo le prove scritte del concorso anzidetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno, nei giorni 2, 3, 4 e 6 febbraio 1956.

Roma, addì 10 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6518)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa, bandito con decreto prefettizio in data 15 marzo 1954, n. 2771;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa bandito da questa Prefettura con decreto in data 15 marzo 1954, n. 2771:

1. Ciberti dott. Alessandro	punti	59,768	su 100
2. Putamorsi dott. Renato	»	51,296	»
3. Spadoni dott. Nello	»	50,515	»
4. Belli dott. Giulio	»	48,343	»
5. Carmassi dott. Pietro	»	47,873	»
6. Ferraresi dott. Norberto	»	46,964	»
7. Bigini dott. Franco	»	45,640	»
8. Angella dott. Giuseppe	»	45,144	»
9. Pezzica dott. Giacomo	»	44,750	»
10. Giromini dott. Camillo	»	44,734	»
11 Prato dott. Colombo	»	44,183	»
12. Giorgi dott. Mario	»	43,781	»
13. Fiorentini dott. Delfino	»	43,413	»
14. Pizzirani dott. Pirano	»	43,242	»
15. Tazzini dott. Piero	»	43 —	»
16. Montanelli dott. Walter	»	42,750	»
17. Angeli dott. Amleto	»	42,437	»
18. Bonini dott. Pietro	»	41,798	»
19. Lorenzetti dott. Bruno	»	41,643	»
20. Melli dott. Oreste	»	39,620	»
21. Pini dott. Elio	»	39 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 29 novembre 1955

Il prefetto: LA SELVA

(6418)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto n. 3238 del 28 febbraio 1954, con cui venne bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Ragusa alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 5 novembre 1954, n. 340.3/11265, del 3 marzo 1955, n. 340.2.63/8232 e del 10 ottobre 1955, n. 340.2.63/11324;

Riconosciuta la regolarità degli atti della predetta Commissione;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei del concorso di cui in narrativa:

1. Magnani dott. Antonio	punti	53,18	su 100
2. Fidone dott. Giorgio	»	51,02	»
3. Dell'Agli dott. Giuseppe	»	50,63	»
4. Nifosi dott. Giovanni	»	49,21	»
5. Caglia dott. Nunzio	»	49,08	»
6. Zagarrigo dott. Calogero	»	48,54	»
7. Emmi dott. Egidio	»	48,14	»
8. Castello dott. Gandolfo	»	47,59	»
9. Pirré dott. Giovanni	»	47,05	»
10. Zisa dott. Guglielmo	»	46,96	»
11. Campo dott. Giorgio	»	46,16	»
12. Occhipinti dott. Giovanni	»	44,86	»
13. Brancati dott. Luciano	»	43,06	»
14. Asta dott. Carmelo	»	41,25	»
15. Allegra dott. Giuseppe	»	39.88	»
16. Ioppolo dott. Rosario	»	38,40	»
17. Coraci dott. Liborio	»	37,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Modica e di Acate.

Ragusa, addì 29 novembre 1955

Il prefetto: ZECCHINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto di pari data, n. 44657, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa alla data del 30 novembre 1953;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Magnani dott. Antonio di Giovanni: Modica (1ª condotta);

2) Fidone dott. Giorgio di Pietro: Acate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Modica ed Acate.

Ragusa, addì 29 novembre 1955

Il prefetto: ZECCHINO

(6416)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1955, n. 39662, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito a un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia, e precisamente al posto di veterinario condotto del comune di Teramo, di cui al bando 18 luglio 1954, n. 22784;

Visto il decreto in data 4 settembre 1955, n. 39663, con il quale si è provveduto a dichiarare il vincitore del predetto concorso;

Visto che il veterinario dott. Renato Ricci, vincitore, ha rinunciato al posto;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la 2ª condotta veterinaria di Teramo il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Considerato che tale concorrente è il dott. Gesualdo Ponziani;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato, compreso nella graduatoria del concorso sopra specificato, è dichiarato vincitore del posto a fianco di esso indicato:

Ponziani dott. Gesualdo: condotta veterinaria di Teramo (2ª zona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 30 novembre 1955

Il prefetto: ANTONUCCI

(6419)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 28923 in data 24 settembre 1955, con il quale, a conclusione del concorso bandito per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro al 30 novembre 1953, venne designata vincitrice della condotta ostetrica di Maiolo la signora Montevecchi Rosina, classificata al 18° posto della graduatoria di merito delle partecipanti al concorso predetto;

Considerato che l'ostetrica classificata al 19° posto, signora Moretti Ansalda, è stata dichiarata assegnataria della condotta di Casteldelci da lei chiesta con preferenza rispetto a quella di Maiolo;

Ritenuto pertanto che la condotta di Maiolo va assegnata all'ostetrica signora Sardonini Carolina, al momento non assegnataria di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Sardonini Carolina è designata vincitrice della condotta ostetrica di Maiolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Maiolo.

Pesaro, addì 5 dicembre 1955

p. *Il prefetto*: SANTORO

(6391)

PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 2565 del 22 febbraio 1955, con il quale vennero assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1952, alle candidate dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio, n. 30280 del 14 aprile 1953;

Considerato che in seguito alla rinuncia di alcune vincitrici occorre modificare il predetto decreto di nomina;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia delle candidate stesse;

Decreta:

Alle seguenti ostetriche che regolarmente interpellate hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata, secondo l'ordine di preferenza segnato dalle stesse nella domanda di ammissione:

1) Vaccaro Maria: Gangi;
2) Pecoraro Maria: Alíminusa;
3) Sciortino Elvira: Pollina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale di Palermo, nonchè su quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 dicembre 1955

Il Prefetto.

(6437)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria del concorso a posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i decreti prefettizi n. 38922 e n. 8484, rispettivamente del 5 febbraio 1955 e 16 marzo 1955, con i quali veniva bandito un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Taranto;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione suddetta;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, sui concorsi sanitari;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Taranto:

1. Rota dott. Anna di Ubaldo — punti 99,75 su 150
2. Nitti dott. Eligio di Francesco — » 80,50 »
3. Pirlo dott. Vittorio Emanuele fu Michele — » 71— »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e affisso, per otto giorni consecutivi, allo albo di questa Prefettura ed in quello dell'Amministrazione provinciale di Taranto.

Taranto, addì 30 novembre 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(6417)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.